REDATTO DA	VERIFICATO DA	APPROVATO DA	STATO DOCUMENTO
Giulia Ilaria De Luca Direttrice HR	Marilda Bertoli Presidente ODV	Paolo Rosso AD	EMESSO
Firma:	Firma:	Firma:	Distribuzione: ☐ Controllata ☑ Non contr.

REGISTRO DELLE REVISIONI

REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICHE	APPROVATO DA
00	29/09/2025	Prima emissione. Procedura aziendale "Whistleblowing Policy", codice L231.002, adottata ai sensi del D. Lgs. 24/2023 e dell'art. 6 c. 2-bis del D. Lgs. 231/2001.	Paolo Rosso
01	14/09/2026	Revisione generale e riemissione nel formato del Sistema di Gestione Integrato con nuovo codice POL.231.001 (sostituisce integralmente L231.002 Rev. 00). Recepimento delle Linee Guida ANAC n. 1/2025 sui canali interni (del. n. 478 del 26/11/2025) e della del. n. 479 del 26/11/2025 sul canale esterno: requisiti di autonomia e formazione del gestore, individuazione del sostituto in caso di conflitto di interessi, segnalazioni in forma orale, protezione dei dati. Aggiornamento del Gestore delle segnalazioni. Introduzione del capitolo sulla divulgazione pubblica (artt. 15-16 D. Lgs. 24/2023). Aggiornamento dei riferimenti alle norme tecniche UNI ISO 37001:2025.	Paolo Rosso

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Rif. normativo

D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (G.U. n. 63 del 15/03/2023, in vigore dal 30/03/2023), di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Art. 6, comma 2-bis, D. Lgs. 231/2001, come sostituito dall'art. 24 del D. Lgs. 24/2023, che ha altresì abrogato i commi 2-ter e 2-quater del medesimo articolo e l'art. 3 della L. 179/2017. Linee Guida ANAC n. 1/2025 in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione (delibera n. 478 del 26/11/2025) e delibera ANAC n. 479 del 26/11/2025, di modifica e integrazione delle Linee Guida approvate con delibera n. 311/2023 (canale esterno). Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e D. Lgs. 196/2003. Norme tecniche: UNI ISO 37001:2025 (Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione).

La presente Politica descrive e regolamenta il processo di segnalazione delle violazioni, degli illeciti e delle irregolarità di cui i destinatari vengano a conoscenza nel contesto lavorativo, fornendo indicazioni operative chiare su **oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione** delle segnalazioni, nonché sulle **forme di tutela** riconosciute alla persona segnalante.

La Politica disciplina, inoltre, le modalità di accertamento della fondatezza delle segnalazioni e le conseguenti azioni correttive e disciplinari , in coerenza con gli standard previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 ("Modello 231"), dal Codice Etico, dalla Politica Anticorruzione e dagli obblighi di legge in materia di denuncia all'Autorità Giudiziaria e di protezione dei dati personali.

La Politica si applica a tutte le attività aziendali di ROSSO, in Italia e all'estero, e a tutte le segnalazioni di condotte illecite, indipendentemente dal soggetto da cui provengono.

Documento del Sistema di Gestione Integrato

La presente Politica è parte integrante del Modello 231 di ROSSO e sostituisce integralmente la procedura L 231.002 "Whistleblowing Policy" Rev. 00 del 29/09/2025. È pubblicata sul sito aziendale e sul portale delle segnalazioni, è diffusa a tutti i destinatari ed è oggetto di specifica attività di formazione e aggiornamento periodico. L'adozione di procedure non conformi al D. Lgs. 24/2023, o la loro mancata adozione, espone l'ente a sanzione amministrativa comminata da ANAC da € 10.000 a € 50.000 (art. 21, c. 1, lett. b) e potrebbe privare il Modello 231 della propria efficacia esimente.

2 DESTINATARI E SOGGETTI TUTELATI

Sono destinatari della presente Politica gli **Esponenti aziendali**, i **Dipendenti** e i **Collaboratori**, nonché le persone che, pur non appartenendo a ROSSO, operano su mandato o nell'interesse della medesima in Italia e all'estero.

2.1 - CATEGORIE DI DESTINATARI

- **Esponenti aziendali**: Consiglio di Amministrazione, Amministratori Delegati, Dirigenti e componenti degli altri organi sociali eventualmente istituiti ai sensi dell'art. 2380 c.c. o di leggi speciali, nonché qualsiasi soggetto in posizione apicale ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ossia che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione di ROSSO o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.
- **Dipendenti**: i soggetti che intrattengono con ROSSO un rapporto di lavoro subordinato di qualsiasi grado e natura, inclusi i lavoratori a termine, con contratto di inserimento o di apprendistato, a tempo parziale, i lavoratori in distacco e i lavoratori somministrati.
- **Collaboratori**: i soggetti che intrattengono con ROSSO rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, rapporti di agenzia, contratti d'opera o di consulenza occasionale, nonché i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di un Esponente aziendale pur non essendo dipendenti.
- **Liberi professionisti e consulenti** che prestano la propria attività nell'interesse di e su incarico di ROSSO (art. 3, c. 3, D. Lgs. 24/2023).
- **Revisore:** il revisore legale o la società di revisione che verifica la contabilità e il bilancio della Società ai sensi del D.Lgs. 39/2010.
- **ODV (Organismo di Vigilanza):** l'organismo con autonomi poteri di iniziativa e controllo, istituito ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, che vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 e ne cura l'aggiornamento.
- **Volontari e tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti (art. 3, c. 3, D. Lgs. 24/2023).
- **Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza**, anche di fatto (art. 3, c. 3, D. Lgs. 24/2023).
- **Fornitori, subappaltatori, agenti e partner contrattuali**, che possono effettuare segnalazioni tramite il portale aziendale con le modalità indicate al § 4.

2.2 - ESTENSIONE SOGGETTIVA DELLE TUTELE

Le misure di protezione previste dal D. Lgs. 24/2023 si applicano, oltre che alla persona segnalante, anche:

- ai **facilitatori**, ossia alle persone fisiche che assistono la persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (art. 2, c. 1, lett. h);
- alle **persone del medesimo contesto lavorativo** legate alla persona segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai **colleghi di lavoro** della persona segnalante che operano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con la stessa un rapporto abituale e corrente;
- agli **enti di proprietà della persona segnalante**, agli enti per i quali la stessa lavora e agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

2.3 - ESTENSIONE TEMPORALE DELLE TUTELE

La tutela della persona segnalante si applica anche:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

3 OGGETTO E CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

3.1 - COSA PUÒ ESSERE SEGNALATO

Devono formare oggetto di segnalazione le violazioni, gli illeciti e le irregolarità di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, in particolare:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, violazioni del Modello 231, del Codice Etico e delle procedure interne di ROSSO;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D. Lgs. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, nelle materie di: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; cripto-attività ai sensi del Reg. (UE) 2023/1114, come recepito dal D. Lgs. 129/2024;
- violazioni o sospette violazioni in materia di anticorruzione, della Politica Anticorruzione e delle relative procedure adottate dalla Società;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di cui all'art. 325 T.F.U.E.;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno di cui all'art. 26, par. 2, T.F.U.E., comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che, pur non integrando un illecito, vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati.

Non esistendo una lista tassativa delle fattispecie da segnalare, sono da considerare rilevanti anche le segnalazioni riferite a comportamenti, reati o irregolarità in danno di ROSSO, e in particolare le azioni o omissioni, commesse o tentate, suscettibili di arrecare: un pregiudizio patrimoniale o all'immagine della Società; un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, dei cittadini o degli utenti; un danno all'ambiente; un pregiudizio ai dipendenti, agli utenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso ROSSO.

3.2 - COSA NON PUÒ ESSERE SEGNALATO

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente Politica le segnalazioni:

- legate a un interesse di carattere personale della persona segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate (rivendicazioni, lamentele, conflitti interpersonali), per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture aziendali;
- di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto, ovvero da quelli nazionali che ne costituiscono attuazione;
- relative alla sicurezza nazionale, agli appalti in materia di difesa o di sicurezza nazionale, salvo che siano disciplinati da atti dell'Unione;
- basate su voci correnti, notizie di pubblico dominio o informazioni prive di riscontro diretto.

Il segnalante non deve utilizzare l'istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni. Resta fermo il requisito della **ragionevole convinzione della veridicità** dei fatti segnalati, a tutela della persona coinvolta.

3.3 - CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e contenere tutte le informazioni necessarie a individuare inequivocabilmente gli autori della condotta. In particolare, la segnalazione dovrebbe contenere:

- la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza;
- la data e il luogo in cui si è verificato il fatto;
- il nominativo e il ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio) che consentono di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione dei nomi e dei ruoli di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Possono essere prese in considerazione anche le **segnalazioni anonime**, purché adeguatamente circostanziate, tali da far emergere fatti e situazioni riferibili a contesti e persone determinati. Anche le segnalazioni anonime sono registrate e conservate: se la persona segnalante anonima viene successivamente identificata e subisce ritorsioni, si applicano integralmente le tutele previste dal D. Lgs. 24/2023 (art. 16, c. 4).

4 CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE

Rif. normativo

Artt. 4 e 5 D. Lgs. 24/2023: obbligo di attivare canali interni che garantiscano la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Linee Guida ANAC n. 1/2025 (del. n. 478/2025), parte II: requisiti di autonomia, imparzialità e formazione specifica del gestore; disciplina del conflitto di interessi e individuazione di un sostituto; affidamento della gestione a soggetto esterno con contratto ex art. 28 GDPR; segnalazioni in forma scritta e orale.

4.1 - IL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI

Il soggetto preposto alla ricezione e all'esame delle segnalazioni (di seguito il "**Gestore delle segnalazioni**") è un soggetto esterno, terzo e indipendente rispetto alla Società, individuato nel **Presidente dell'Organismo di Vigilanza, avv. Marilda Bertoli**, dotato dei poteri previsti dalla normativa e specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione.

Il Gestore delle segnalazioni opera in autonomia operativa e valutativa, in maniera neutrale ed equidistante rispetto alle parti coinvolte e senza interferenze. Il Gestore:

- possiede i requisiti di **autonomia, imparzialità e indipendenza** richiesti dalle Linee Guida ANAC n. 1/2025;
- è **specificamente formato** in materia di whistleblowing e di protezione dei dati personali, con aggiornamento periodico;
- si astiene dalla trattazione delle segnalazioni in presenza di **conflitto di interessi**, anche potenziale;
- può avvalersi, per lo svolgimento dell'istruttoria, del supporto di strutture e funzioni aziendali o di consulenti esterni, sui quali gravano i medesimi doveri di riservatezza.

Il gestore delle segnalazioni *whistleblowing* coincide in parte con l'OdV. Pertanto, in caso in cui le segnalazioni ricevute riguardino il Modello 231, il Gestore delle Segnalazioni dovrà inoltrare all'OdV la gestione della segnalazione, dandone notizia al segnalante. L'Odv, in questo caso, è posto nella condizione di ricevere notizie sulle disfunzioni e di esercitare i compiti di vigilanza che il d.lgs. n. 231/2001 prevede e dovrà trattare le segnalazioni nel rispetto del principio di riservatezza e degli altri principi previsti dalla presente procedura.

Il Gestore della Segnalazioni dovrà inviare con cadenza semestrale una relazione all'OdV ove vengono descritte le segnalazioni ricevute e gli esiti delle istruttorie che evidenziano i rischi e le violazioni delle misure previste dal Modello.

Le interlocuzioni dovranno avvenire nel pieno rispetto della riservatezza, come assicurata dal D.lgs. n. 24/2023.

Sostituto del Gestore - Linee Guida ANAC n. 1/2025

In caso di conflitto di interessi, di astensione o di assenza prolungata del Gestore delle segnalazioni superiore a 7 giorni, le funzioni sono assunte dal **sostituto**, individuato dal Consiglio di Amministrazione tra i componenti dell'Organismo di Vigilanza in possesso dei medesimi requisiti di autonomia, indipendenza e formazione. Il sostituto pro tempore sarà individuato e nominato dal CdA entro il 31/12/2026 ed il suo nominativo sarà pubblicato sul portale delle segnalazioni. Qualora il conflitto di interessi riguardi un componente dell'organo amministrativo, la trattazione è comunque riservata al Gestore o al suo sostituto, con esclusione di ogni coinvolgimento del soggetto interessato.

4.2 - MODALITÀ DI SEGNALAZIONE IN FORMA SCRITTA

ROSSO ha adottato il portale **SEGNALASICURO.ORG**, fornito e gestito in modalità SaaS da Ambient7 s.r.l., per la gestione delle segnalazioni whistleblowing. Il servizio è attivo al seguente indirizzo: **https://rosso.segnalasicuro.org/#/**

La piattaforma è basata su **GlobaLeaks**, sistema sviluppato dal Centro Hermes per la trasparenza e i diritti umani digitali, ospitata su istanza cloud (macchina virtuale) dedicata a ROSSO, in datacenter certificato ISO/IEC 27001 e conforme ai requisiti del GDPR; l'applicativo è ospitato su infrastrutture Hetzner Online GmbH (Gunzenhausen, Germania), con datacenter situati esclusivamente sul territorio europeo.

- I dati sono protetti mediante **cifratura AES a 256 bit** quando archiviati e tramite protocollo **TLS 1.2/1.3** durante la trasmissione; l'accesso alla piattaforma avviene esclusivamente tramite connessione HTTPS. La custodia delle chiavi crittografiche e delle credenziali di accesso è assicurata da ROSSO per il tramite del Gestore delle segnalazioni e del suo sostituto.
- I dati sono oggetto di **backup giornaliero automatizzato**, conservato in ubicazioni geograficamente distribuite; in caso di perdita dei dati il fornitore provvede al ripristino dal più recente salvataggio disponibile.
- Il segnalante può scegliere se rimanere **anonimo** o fornire le proprie informazioni personali; in entrambi i casi viene garantita la riservatezza e riceve un **codice identificativo** con cui accedere all'area riservata, consultare lo stato della segnalazione e dialogare in forma riservata con il Gestore. Il codice è mostrato una sola volta e non è recuperabile in caso di smarrimento: il segnalante è tenuto a custodirlo con riservatezza.
- Quanto segnalato viene inviato direttamente al Gestore delle segnalazioni – che riceve una notifica via e-mail per ogni nuova segnalazione e per ogni successiva integrazione; ricevuta la notifica, il Gestore accede al portale dedicato e riscontra il segnalante.

4.3 - MODALITÀ DI SEGNALAZIONE IN FORMA ORALE

In conformità all'art. 4, c. 3, del D. Lgs. 24/2023 e alle Linee Guida ANAC n. 1/2025, la segnalazione può essere effettuata anche in forma orale, mediante:

- **richiesta di incontro diretto** con il Gestore delle segnalazioni, da inoltrare tramite il portale SEGNALASICURO.ORG; l'incontro è fissato entro un termine ragionevole e comunque non superiore a 15 giorni dalla richiesta;
- **verbalizzazione dell'incontro**, previo consenso della persona segnalante, mediante registrazione su dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto, ovvero mediante verbale sottoscritto; in quest'ultimo caso al segnalante è offerta la possibilità di verificare, rettificare e confermare il verbale mediante sottoscrizione.

La documentazione dell'incontro è caricata nel portale e riceve le medesime garanzie di riservatezza e cifratura previste per le segnalazioni scritte.

4.4 - SEGNALAZIONI RICEVUTE DA SOGGETTI NON COMPETENTI

Qualora una segnalazione rientrante nell'ambito della presente Politica pervenga a un soggetto diverso dal Gestore delle segnalazioni, il ricevente è tenuto a **trasmetterla entro 7 giorni** al Gestore, dandone contestuale notizia alla persona segnalante, senza trattenerne copia e astenendosi da ogni valutazione di merito. La violazione di tale obbligo costituisce violazione del Modello 231 e del Codice Etico ed è sanzionata ai sensi del § 12.

5 CANALE ESTERNO ANAC

Il D. Lgs. 24/2023 prevede, in via supplementare rispetto al canale interno, la possibilità per il segnalante di effettuare segnalazioni tramite il **canale esterno gestito dall'ANAC**, godendo della piena tutela prevista per le segnalazioni interne.

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 24/2023, la segnalazione esterna è ammessa al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

- non è previsto, nell'ambito del contesto lavorativo, l'obbligo di attivare il canale interno ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o non è conforme a quanto previsto dall'art. 4;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'art. 4 e questa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne sono considerate idonee alla tutela riservata dalla disciplina solo se effettuate tramite la **piattaforma informatica istituita dall'ANAC**, tramite le linee telefoniche o i sistemi di messaggistica vocale messi a disposizione dall'Autorità, ovvero, su richiesta, mediante incontro diretto con i funzionari dell'ANAC. Il rispetto di tali modalità assicura la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e delle persone menzionate, nonché del contenuto della segnalazione (art. 7 D. Lgs. 24/2023).

Le Linee Guida sul canale esterno approvate con delibera ANAC n. 311/2023 sono state modificate e integrate dalla **delibera ANAC n. 479 del 26 novembre 2025**.

6 DIVULGAZIONE PUBBLICA E DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Rif. normativo
Artt. 15 e 16 D. Lgs. 24/2023: condizioni di accesso alle tutele in caso di divulgazione pubblica.

La normativa prevede anche la possibilità di effettuare la segnalazione mediante divulgazione pubblica (es. testate giornalistiche, social network, o altre modalità che abbiano come destinatari una pluralità di soggetti).

La persona che effettua una segnalazione mediante **divulgazione pubblica** beneficia delle medesime tutele previste per il segnalante se, al momento della divulgazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non è stato dato riscontro nei termini previsti dal decreto in merito alle misure adottate o previste;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito, in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

7 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE: FASI E TERMINI

La gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Gestore delle segnalazioni, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione della persona segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti.

FASE	TERMINE	ATTIVITÀ E SOGGETTI COINVOLTI
1. Avviso di ricevimento	Entro 7 giorni dalla presentazione	Il Gestore rilascia alla persona segnalante, tramite il portale, avviso di ricevimento della segnalazione e protocolla la segnalazione.
2. Esame preliminare	Tempestivo	Verifica della legittimazione del segnalante, della riconducibilità all'ambito oggettivo del decreto e della sussistenza di elementi minimi di circostanziazione. Le segnalazioni manifestamente infondate, irrilevanti o non circostanziate sono archiviate con motivazione.
3. Istruttoria e accertamento	In corso di procedimento	Interlocuzioni con il segnalante e richiesta di integrazioni; acquisizione di documenti; audizione della persona coinvolta, d'ufficio o su sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare con osservazioni scritte; eventuale supporto di funzioni aziendali o consulenti esterni, vincolati alla riservatezza.
4. Verifica di procedimenti connessi	In corso di istruttoria	Il Gestore richiede al Presidente del CdA / all'Amministratore Delegato di verificare l'esistenza di altri procedimenti disciplinari, pendenti o conclusi, a carico del soggetto segnalato.
5. Riscontro alla persona segnalante	Entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento (o, in mancanza, dai 7 giorni successivi alla presentazione)	Comunicazione al segnalante dell'esito: archiviazione, avvio di accertamenti, misure adottate o previste. Termine non perentorio ai sensi delle LL.GG. ANAC n. 1/2025; ogni scostamento è motivato e documentato.
6. Relazione ed esiti	All'esito dell'istruttoria	Il Gestore redige relazione riepilogativa delle indagini e delle evidenze, condivisa con le funzioni competenti e sottoposta al Consiglio di Amministrazione per le eventuali procedure sanzionatorie, che restano di competenza delle funzioni a ciò preposte. In caso di segnalazione fondata, il Gestore può presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria.
7. Conservazione e cancellazione	Max 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale	Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario e comunque non oltre 5 anni dalla data della comunicazione dell'esito finale (art. 14 D. Lgs. 24/2023), quindi cancellate.

In merito alle segnalazioni presentate tramite il **canale esterno**, l'ANAC rilascia avviso di ricevimento entro 7 giorni (salvo espressa richiesta contraria del segnalante o qualora l'Autorità ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza della sua identità), mantiene le interlocuzioni con il segnalante, svolge l'istruttoria anche mediante audizioni e acquisizione di documenti e fornisce riscontro entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, entro 6 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento. L'esito finale può consistere nell'archiviazione, nella trasmissione alle autorità competenti, in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

8 RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Rif. normativo

Artt. 12, 13 e 14 D. Lgs. 24/2023; Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), artt. 5, 6, 25, 28, 32 e 35; D. Lgs. 196/2003. Linee Guida ANAC n. 1/2025: protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

È compito del Gestore delle segnalazioni garantire la riservatezza del soggetto segnalante sin dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata. Il venir meno di tale obbligo costituisce violazione della presente Politica e, conseguentemente, del Modello 231 di ROSSO.

L'obbligo di riservatezza riguarda l'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e delle persone comunque menzionate, il contenuto della segnalazione e la relativa documentazione, nonché **qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità**. Dette informazioni non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate al trattamento dei dati ai sensi degli artt. 29 GDPR e 2-quaterdecies D. Lgs. 196/2003.

Tutte le segnalazioni ricevute sono archiviate sull'applicativo SEGNALASICURO.ORG a cura del Gestore. La segnalazione e la documentazione allegata non possono essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, e sono sottratte all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli artt. 5 e seguenti del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

ROSSO, in qualità di titolare del trattamento ha regolato i rapporti con il fornitore della piattaforma mediante atto di nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR. Ai segnalanti e alle persone coinvolte è resa idonea informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR.

8.1 - LIMITI ALLA GARANZIA DI RISERVATEZZA

La garanzia di riservatezza e anonimato trova esplicito limite nei seguenti casi:

- nell'ambito del **procedimento penale**, dove l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari (art. 329 c.p.p.);
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla **Corte dei conti**, dove l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del **procedimento disciplinare**, dove l'identità della persona segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
- nelle ipotesi in cui si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione ai sensi del codice penale o dell'art. 2043 c.c., ovvero nei casi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

Qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione è utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del **consenso espresso** della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In tale circostanza, il responsabile della funzione aziendale titolare dei procedimenti disciplinari valuta la richiesta dell'interessato e, ove la ritenga fondata, avanza richiesta motivata al Gestore delle segnalazioni, contenente un'esposizione chiara e precisa delle ragioni per le quali risulti indispensabile la conoscenza dell'identità. Su tale responsabile gravano i medesimi doveri di riservatezza cui è tenuto il Gestore.

Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture, organi o terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, deve essere inoltrato **solo il contenuto della segnalazione**, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante.

9 DIVIETO DI RITORSIONE E MISURE DI PROTEZIONE

Rif. normativo

Artt. 17, 19 e 20 D. Lgs. 24/2023: divieto di ritorsione, inversione dell'onere della prova a carico del datore di lavoro, nullità degli atti ritorsivi, limitazione della responsabilità del segnalante.

Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata, alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Per **ritorsione** si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto (art. 2, c. 1, lett. m, D. Lgs. 24/2023).

Costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, atti ritorsivi:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;

- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni reputazionali, i pregiudizi economici o finanziari, l'inserimento in liste improprie, la revoca di licenze o autorizzazioni.

Inversione dell'onere della prova e nullità degli atti ritorsivi

Ai sensi dell'art. 17, c. 2, del D. Lgs. 24/2023, in caso di controversia si presume che le misure ritorsive siano state adottate a causa della segnalazione: spetta a ROSSO dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione. Sono **nulli** tutti gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione. Ogni decisione che incida sulla posizione di un segnalante deve pertanto essere assistita da adeguata e documentata motivazione oggettiva.

Il soggetto che ritiene di aver subito una ritorsione o una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito informa, in modo circostanziato, il Gestore delle segnalazioni, il quale, in caso di riscontro positivo, segnala l'ipotesi alle strutture, funzioni od organi competenti. Il segnalante può in ogni caso **comunicare all'ANAC le ritorsioni** che ritiene di aver subito, affinché l'Autorità applichi al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista; in caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato, l'ANAC informa l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

Non è punibile il segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto – fatta eccezione per le disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali – o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, ovvero riveli informazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta, quando, al momento della rivelazione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione sia stata effettuata ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 24/2023. In tali casi è esclusa ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa. Restano ferme la responsabilità penale e ogni altra responsabilità per comportamenti, atti od omissioni non collegati alla segnalazione o non strettamente necessari a rivelare la violazione.

10 SEGNALAZIONI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

Nel caso in cui la segnalazione riguardi una violazione, o un sospetto di violazione, della **Politica Anticorruzione** adottata da ROSSO, essa è inoltrata direttamente dal Gestore delle segnalazioni **Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione (FPCT)**, ferma restando in ogni caso l'obbligo del Gestore in ordine alle garanzie di riservatezza e in ordine alle tempistiche di riscontro previste al § 7.

Le segnalazioni sono trattate nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni interne in materia di prevenzione della corruzione. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto previsto nella Politica Anticorruzione e nel sistema di gestione adottato in coerenza con la norma **UNI ISO 37001:2025** – Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione, alla quale la Società ha deciso di aderire.

11 FORMAZIONE, INFORMAZIONE E DIFFUSIONE

Rif. normativo

Art. 4, c. 5, e art. 5, c. 1, lett. e) D. Lgs. 24/2023: obbligo di rendere le informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni facilmente visibili e accessibili. Linee Guida ANAC n. 1/2025: formazione specifica e periodicamente aggiornata per il gestore e per tutto il personale; coinvolgimento informativo delle rappresentanze o organizzazioni sindacali prima dell'approvazione dell'atto organizzativo.

L'attuazione della presente Politica, la formazione e l'informativa verso il personale sono gestite dalla competente funzione responsabile, in stretto coordinamento con il Gestore delle segnalazioni e con i responsabili delle altre funzioni aziendali. In particolare:

- la Politica e la relativa informativa sono **pubblicate sul sito aziendale e sul portale delle segnalazioni** all'indirizzo **https://rosso.segnalasicuro.org/#/**, in area accessibile anche a soggetti esterni;
- per i Collaboratori e i soggetti terzi è prevista analoga informativa e pubblicità, anche secondo modalità differenziate in relazione alla tipologia di rapporto contrattuale, ivi inclusa la consegna cartacea con ricevuta di presa visione;
- è erogata **formazione specifica e periodicamente aggiornata** a tutto il personale sui diritti e sugli obblighi in materia di segnalazione, sulle tutele riconosciute e sul divieto di ritorsione, nonché formazione dedicata al Gestore e al suo sostituto in materia di whistleblowing e protezione dei dati personali;
- prima dell'approvazione e delle successive revisioni sostanziali della presente Politica sono **sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali** comparativamente più rappresentative, con finalità meramente informativa, secondo le indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 1/2025;
- la tutela del segnalante è sorretta da un'efficace attività di sensibilizzazione e comunicazione interna.

12 SISTEMA SANZIONATORIO

Rif. normativo
Art. 21 D. Lgs. 24/2023: sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'ANAC. Art. 6 D. Lgs. 231/2001: il Modello deve prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate. CCNL applicato; artt. 2104, 2105 e 2106 c.c.

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, le condotte che costituiscono abuso della presente policy, quali segnalazioni riscontrate come infondate effettuate con dolo o colpa grave, segnalazioni manifestamente opportunistiche o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della presente Politica. Le sanzioni disciplinari sono proporzionate all'entità e alla gravità dei comportamenti accertati e possono giungere fino alla risoluzione del rapporto, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle normative di CCNL applicabili.

CONDOTTA	SOGGETTO RESPONSABILE	CONSEGUENZE
Ritorsione, ostacolo alla segnalazione o tentativo di ostacolarla; violazione dell'obbligo di riservatezza	Autore della condotta (dipendente, esponente aziendale, collaboratore), Gestore della Segnalazione	Sanzione amministrativa ANAC da € 10.000 a € 50.000 (art. 21, c. 1, lett. a); nullità degli atti ritorsivi; sanzione disciplinare secondo CCNL e sistema disciplinare del Modello 231, fino al licenziamento per giusta causa, risoluzione del contratto per inadempimenti, risarcimento dei danni.
Mancata istituzione di canali di segnalazione; mancata adozione di procedure o adozione di procedure non conformi; omessa attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute	Organo di indirizzo dell'ente Gestore della Segnalazione	Sanzione amministrativa ANAC da € 10.000 a € 50.000 (art. 21, c. 1, lett. b); perdita dell'efficacia esimente del Modello 231, risoluzione del contratto per inadempimenti, risarcimento dei danni.
Segnalazione effettuata con dolo o colpa grave che si riveli infondata, con accertata responsabilità civile per diffamazione o calunnia	Persona segnalante	Sanzione amministrativa ANAC da € 500 a € 2.500 (art. 21, c. 1, lett. c), salvo che la persona sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o calunnia; sanzione disciplinare secondo CCNL e sistema disciplinare del Modello 231. La tutela del segnalante viene meno.
Mancata trasmissione al Gestore, entro 7 giorni, di una segnalazione ricevuta da soggetto non competente; indebita trattazione o divulgazione del contenuto	Soggetto ricevente Gestore della Segnalazione	Violazione del Modello 231 e della presente Politica; sanzione disciplinare proporzionata alla gravità secondo CCNL e sistema disciplinare del Modello 231, risoluzione del contratto per inadempimenti, risarcimento dei danni.

Le violazioni che configurano reati possono essere denunciate alle Autorità competenti e possono comportare la responsabilità civile per i danni arrecati. Resta inteso che ROSSO potrà intraprendere le opportune misure disciplinari, nonché quelle legali, anche a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine.

13 CONSERVAZIONE, DOCUMENTI DI RIFERIMENTO E RIESAME

Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque **non oltre 5 anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione (art. 14, c. 1, D. Lgs. 24/2023). Le registrazioni degli incontri e le trascrizioni sono conservate con le medesime modalità e per i medesimi termini.

La presente Politica è sottoposta a **riesame almeno annuale** da parte dell'Organismo di Vigilanza, in occasione della relazione periodica al Consiglio di Amministrazione, e comunque ogniqualvolta intervengano modifiche normative, organizzative o tecnologiche rilevanti, ovvero emergano criticità nella gestione delle segnalazioni.

13.1 - DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e Direttiva (UE) 2019/1937; D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 6, c. 2-bis;
- Linee Guida ANAC n. 1/2025 (del. n. 478 del 26/11/2025) e Linee Guida di cui alla del. n. 311/2023, come modificate dalla del. n. 479 del 26/11/2025;
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e D. Lgs. 196/2003;
- UNI ISO 37001:2025 e UNI ISO 37002:2021;
- Modello 231 di ROSSO; Codice Etico; POL.HSQE.001 Politica Integrata.

ROSSO - L'Orgoglio di Costruire - Piazza della Libertà 3, 34132 Trieste - www.rosso-srl.com